Sentenza n. 28/2026 pubbl. il 15/10/2026
RG n. 446/2026
Repert. n. 1299/2026 del 16/10/2026
Sentenza n. cronol. 851/2026 del 15/10/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Francesco S. Filocamo Presidente

Dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere

Dr. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento di reclamo *ex* artt. 70 comma 10 e 50 d.lgs. 14/2019, iscritto al N. 446 del R.G.V.G. dell'anno 2026, proposto da:

NICOLA MERLITTI e MARISA MARINI, rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Palermo del Foro di Teramo, casella di posta elettronica certificata PEC: angelo.palermo@pec-avvocatiteramo.it giusta procura in calce al reclamo;

- reclamanti -

contro

POP NPLS 2018 srl Società Unipersonale, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, e per essa, quale mandataria, giusta procura speciale per atto per notar Giorgio Pertegato di Pordenone del 05.11.2018 (rep. N. 299772 – racc. n. 32631 la CERVED CREDIT MANAGEMENT s.p.a., in persona dell'Avv. Marco CARUSO nella qualità di procuratore speciale, rappresentata e difesa giusta delega allegata in calce alla memoria di costituzione dall'Avv. Gianfranco Chiarelli ed elettivamente domiciliata in L'Aquila alla Via Antica Arischia 223/C presso l'Avv. Gianluca Scimia;

-reclamata -

OGGETTO: reclamo ex art. 70 comma 10 CCII contro decreto di rigetto della omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore pronunciato dal Tribunale di Teramo l'11.7.2026.

CONCLUSIONI

Per la reclamante:

"In via principale: riformare integralmente il decreto impugnato e, per l'effetto, omologare il piano di ristrutturazione dei debiti dei sigg. Merlitti Nicola e Marini Marisa nella formulazione rimodulata secondo la relazione dell'OCC del 9 dicembre 2024, escludendo la sussistenza della condizione ostativa di cui all'art. 69, comma 1, CCII ripristinando per l'effetto l'efficacia delle misure protettive già accordate con il decreto del 04/01/2024;

In via gradata: annullare il decreto impugnato per violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 101, comma 2, c.p.c., con rinvio al Tribunale di Teramo affinché, previa instaurazione del contraddittorio, proceda: ad acquisire la documentazione relativa alla valutazione del merito creditizio svolta da Banca Tercas in

occasione dell'erogazione del mutuo del 5 gennaio 2011 (contratto, questionario di adeguatezza, dichiarazioni reddituali acquisite in fase istruttoria); a nuovo e motivato

accertamento del grado di colpa dei ricorrenti alla luce di tali elementi e della documentazione previdenziale attestante la qualità di lavoratore dipendente del sig. Merlitti;

In ulteriore via gradata: qualificare come colpa lieve e non grave, l'eventuale accertanda negligenza attribuibile ai ricorrenti, con conseguente reiezione dell'eccezione ostativa e omologazione del piano;

In ogni caso: con vittoria di spese di lite. “

Per la reclamata:

“Voglia l’Ecc.ma Corte adita, così decidere in ordine al reclamo proposto dai sigg. Merlitti e Marini:

1) Rigettare il reclamo proposto dai sigg. Merlitti Nicola e Marini Marisa in quanto inammissibilmente proposto e comunque infondato in fatto e in diritto.

2) Si oppone all’ordine di esibizione invocato avente ad oggetto la documentazione bancaria relativa all’istruttoria del mutuo, in quanto inammissibile e comunque ultronea ai fini del decidere, oltre che carente dei requisiti e presupposti di legge.

3) Con il favore delle spese di lite ove ne ricorrano i presupposti di legge.”
Per il PM:

“ Si chiede il rigetto del reclamo e la conferma del decreto impugnato (emesso dal Tribunale di Teramo il 11/07/2026 nel proc. r.g. p.u. 145-1/2023) che appare correttamente motivato.”

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 19.9.23 Merlitti Nicola e Marini Marisa, coniugi conviventi, chiedevano al Tribunale di Teramo l'omologazione del piano di ristrutturazione dei loro debiti ai sensi degli artt. 66 e ss. CCII, avvalendosi dell'assistenza dell'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) presso l'Ordine dei Commercialisti di Teramo, nella persona della Rag. Paola Aloisi.
Con decreto del 4.1.24 il Tribunale li ammetteva alla procedura e disponeva, ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII, la sospensione della procedura esecutiva immobiliare R.G. es. imm. n. 14/2023 pendente nei loro confronti.

Seguivano le comunicazioni dell'OCC, e la precisazione dei crediti.

Con relazione del 9.12.24 l'OCC proponeva la modifica del piano, prevedendo in particolare, il soddisfacimento integrale dei prededucibili, il soddisfacimento del creditore ipotecario nella misura del 41%, il soddisfacimento dei privilegiati nella misura del 10% entro l'anno dall'omologa e il pagamento dei chirografari nella misura del 2%, mediante 72 rate mensili di euro 1.000,00 e una rata finale di euro 27.150,00, il tutto per un attivo complessivo di € 99.145,65. Nessun creditore presentava osservazioni.

Il giudicante ha osservato che sussisteva lo stato di sovraindebitamento in capo ai ricorrenti ed ha formulato le seguenti considerazioni.

“Ed invero: il ricorrente espone debiti per euro 109.042,88 e la ricorrente espone debiti per euro 104.019,26; il ricorrente ha percepito un reddito da pensione annua lorda media di euro 18.358,66 nel triennio 2022-2020, e, pertanto, un reddito mensile lordo medio di euro 1.412,20 su tredici mensilità; la ricorrente ha percepito un reddito annuo lordo di euro 6.901,00 nel 2022 e di euro 6.709,00 nel 2021 e non ha percepito alcun reddito nel 2020; entrambi i ricorrenti sono titolari del diritto della piena proprietà in ragione di ½ su beni immobili il cui valore è stato stimato in complessivi euro 130.000,00 nella procedura esecutiva immobiliare r.g. es. imm. n. 14/2023 pendente dinanzi al Tribunale di Teramo

a loro carico; l’OCC ha attestato che il ricorrente è titolare di una “*Carta Poste Pay Evolution n. …, ove viene accreditata la pensione, che reca un saldo alla data dell’8 settembre 2023 di € 515,32*” e che la ricorrente è titolare di un “*Libretto nominativo ordinario n….., ove viene accreditata la pensione, che reca un saldo alla data del 7 settembre 2023 pari ad € 1.111,14. Carta Poste Pay Evolution n. ….che reca un saldo alla data dell’8 settembre 2023 di € - 11,38*”. I ricorrenti non sono stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda né hanno già beneficiato dell’esdebitazione per due volte. I ricorrenti sono gravati da spese mensili per il sostentamento del loro nucleo familiare stimate in complessivi euro 1.700,00 circa. Compone il nucleo familiare dei ricorrenti anche la loro figlia, MERLITTI ELITA, la quale percepisce una retribuzione di circa 3.000,00 mensili quale impiegata a tempo indeterminato di una società di assicurazioni. La figlia dei ricorrenti ha sottoscritto il piano quale terzo assuntore. La proposta in origine presentata con il ricorso introduttivo prevedeva il versamento in favore del ceto creditorio di euro 1.000,00 mensili per settantadue mensilità, per complessivi euro 72.000,00, e di una “*maxi rata*” finale di euro 25.500,00 a saldo, per un attivo appostato nel piano complessivamente pari ad euro 97.500,00, somma corrispondente al prevedibile valore di vendita del patrimonio immobiliare dei ricorrenti nel diverso scenario liquidatorio. Il piano originario prevedeva la soddisfazione non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca e la relativa degradazione al rango chirografario per la parte non soddisfatta
integralmente, la soddisfazione dei crediti privilegiati non soddisfatti integralmente in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione. L’OCC ha tempestivamente provveduto all’invio delle comunicazioni disposte con decreto del 04/01/2024 ed alla pubblicazione sul sito *web* del Tribunale disposta con il medesimo decreto e alcun creditore ha presentato osservazioni.

Con relazione depositata in data 09/12/2024 ai sensi dell’art. 70, co. 6 CCII l’OCC ha riferito che, all’esito delle comunicazioni effettuate ai sensi dell’art. 70, co. 1 CCII, Agenzia delle Entrate e il Comune di Morro D’Oro hanno precisato i rispettivi crediti in importi superiori rispetto a quelli considerati nel piano.

Alla luce di tali precisazioni l’OCC ha proposto la modifica del piano in modo che lo stesso preveda il soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili, il soddisfacimento del creditore ipotecario nella misura del 41%, il soddisfacimento, nella misura del 10%, entro l’anno dall’omologa, dei creditori privilegiati ed il pagamento degli altri creditori chirografari nella misura del 2% mediante il pagamento di settantadue rate mensili di euro 1.000,00 e di una rata finale di euro 27.150,00, per un attivo pari a complessivi euro 99.145,65.”

Nel merito, col decreto oggi reclamato, ha respinto il ricorso per l’omologa ritenendo in ogni caso provata la colpa grave in capo ad entrambi i debitori ai sensi dell’art. 69 CCII, evidenziando come questi avessero determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave.

Tanto per le seguenti motivazioni.

“ Ciò posto, deve rilevarsi che gli stessi ricorrenti hanno dichiarato nel ricorso di essersi “*ritrovati nell’attuale situazione di squilibrio finanziario per effetto del quale l’indebitamento complessivo ha assunto livelli non compatibili con l’ordinaria gestione della famiglia in conseguenza di un mutuo ipotecario contratto da Merlitti Nicola, ….e, quale terza datrice d’ipoteca, Marini Marisa con la Banca Tercas di Euro 200.000,00, a rogito del notaio De Galitiis del 05.01.2011, numero repertorio 94046, per estinguere mutui precedenti e per ristrutturazione della prima casa, con una rata mensile di circa € 1.500,00*” e che “*Purtroppo nel 2012 è venuta a mancare la madre del sig. Merlitti, De Ascentiis Maria, che contribuiva in maniera fattiva al pagamento delle rate di mutuo e in aggiunta alla crisi economica che ha colpito il settore edile e di conseguenza la piccola impresa del ricorrente, negli anni*

Sentenza n. 28/2026 pubbl. il 15/10/2026
RG n. 446/2026
Repert. n. 1299/2026 del 16/10/2026
Sentenza n. cronol. 851/2026 del 15/10/2026

a seguire, sempre con maggiori difficoltà, i ricorrenti hanno fatto fronte, con difficoltà, agli impegni assunti sino ad arrivare all’impossibilità di poter fronteggiare in maniera organica e programmata alle obbligazioni accumulate”.

Da tale dichiarazione si evince che alla data della stipula del contratto di mutuo con BANCA TERCAS suddetto, il ricorrente non era in grado di pagare la relativa rata di rimborso, di euro 1.500,00.

Tanto è vero che, secondo quanto si legge nel ricorso, era la madre del ricorrente, poi deceduta nel 2012, che “*contribuiva in maniera fattiva a pagare le rate del mutuo*”.

Si legge altresì nel ricorso che il contratto di mutuo ipotecario per l’erogazione di euro 200.000,00 stipulato nel 2011 dai ricorrenti con BANCA TERCAS, creditore titolare della maggiore posta passiva, di complessivi euro 204.382,51, gravante, in ragione del 50%, sui ricorrenti, è stato stipulato “*per estinguere mutui precedenti e per ristrutturazione della prima casa.*

Nel ricorso si legge, altresì, che all’epoca del decesso della madre del ricorrente era già in atto “*la crisi economica che ha colpito il settore edile e di conseguenza la piccola impresa del ricorrente*” e che il venire meno del contributo economico della madre del ricorrente si è aggiunto a tale crisi economica.

Se ne ricava che alla data della contrazione del contratto di mutuo ipotecario in parola il ricorrente non era in grado di sostenere la rata di rimborso del mutuo, di euro 1.500,00, che veniva, infatti, pagata da sua madre essendo egli gravato da debiti pregressi ed essendo in crisi anche la sua impresa edile.

Il ricorrente ha, pertanto, contratto tale obbligazione aggravando irrimediabilmente la sua esposizione debitoria nella piena consapevolezza di non poterla adempiere e, dunque, con colpa grave.

Alla luce dei rilievi che precedono, pertanto, deve ritenersi che difetti in capo al ricorrente la condizione soggettiva di cui all’art. 69, co. 1 CCII della mancata determinazione dello stato

di sovraindebitamento con colpa grave.
Ne deriva il difetto della fattibilità giuridica della proposta congiuntamente depositata dai ricorrenti.

Essendo tale carenza rilevabile *ex officio* ed assorbente rispetto al merito della proposta, non può valere, ai fini del suo superamento, la mancata proposizione di osservazioni da parte dei creditori rispetto alla proposta stessa."

Il decreto di rigetto dell'omologa del piano è stato oggetto di reclamo da parte dei ricorrenti, che lo hanno censurato per violazione dell'art. 69 CCII per motivi che si vanno ad esaminare.

Hanno quindi chiesto che, ritenuta l'assenza di colpa grave in capo ad essi debitori, si proceda all'omologa della proposta e del piano.

Il creditore nei cui confronti è stata disposta la notifica del reclamo, ossia la POP NPLS2018 SRL in quanto succeduta alla Tercas, originaria mutuante della somma non restituita, si è costituito in giudizio resistendo al reclamo.

In esito all'udienza con trattazione scritta del 23.9.2026 la Corte provvede alla decisione.

PRIMO MOTIVO — Violazione e falsa applicazione dell'art. 69, comma 1, CCII: erronea qualificazione come colpa grave della condotta dei ricorrenti — Omessa considerazione dell'insussistenza di qualità imprenditoriale in capo al sig. Merlitti.

Con la prima censura si assume, in primo luogo, che il decreto impugnato ha condotto la valutazione di colpa grave in modo parziale e fattualmente erroneo, attribuendo rilievo ostativo a una condotta che (come risulta dall'estratto conto previdenziale INPS e dalla storia lavorativa del Merlitti agli atti del

Centro per l'Impiego) non appartiene a un soggetto imprenditore bensì a un lavoratore subordinato per l'intera vita lavorativa, divenuto poi pensionato.

Questo Collegio evidenzia l'irrilevanza dell'argomento, avendo il Tribunale tratto la decisione dal rilievo che esso Merlitti aveva contratto il mutuo, aggravando irrimediabilmente la sua esposizione debitoria, nella piena consapevolezza di non poter adempiere agli obblighi restitutori e, dunque, con colpa grave, a prescindere dalla sua veste, che comunque non era di imprenditore ma di dipendente di impresa edile: laddove il Tribunale ha rilevato che era "in crisi anche la sua impresa edile", invero, questo Collegio evidenzia trattarsi dell'impresa presso la quale il sovraindebitato lavorava.

La doglianza prosegue col sostenere che esso Merlitti, pensionato con reddito mensile lordo di circa e 1.412,20 e che aveva contratto un mutuo ipotecario anche con il contributo del nucleo familiare, ossia di sua madre, non per ciò solo versava in colpa grave.

In mancanza di un accertamento sulla prevedibilità del decesso della madre come evento certo e imminente, la deduzione del Giudice avrebbe confuso il giudizio di colpa grave con

quello di mera colpa lieve, che il legislatore del CCII ha deliberatamente escluso dall'area degli ostacoli all'accesso. Il mutuo, peraltro, non venne contratto per finalità speculative o voluttuarie, bensì «per estinguere mutui
precedenti e per ristrutturazione della prima casa»: si tratta di un'operazione di consolidamento del debito e di soddisfacimento di un bisogno abitativo primario, che il decreto impugnato non ha in alcun modo ponderato. Tali elementi depongono, secondo i reclamanti, nel senso della buona fede e dell'assenza di intento elusivo.

Com'è noto, l'art. 12 bis comma 3 della l. 3/2012 prevedeva tre parametri di valutazione per l'ammissibilità al piano del consumatore, che precludeva l'ammissione quando il consumatore:1) aveva assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;2) oppure, aveva colposamente determinato il sovraindebitamento; 3) ovvero, aveva fatto ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
Con la novella del 2020 (l. n. 176/2020,) tale disposizione è stata abrogata e sostituita dall'unico criterio avente portata generale, per cui il piano del consumatore era precluso quando il consumatore avesse "determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode", formula unica poi ripresa dal legislatore del Codice nel citato art. 69 CCII.

Ora, pertanto, il novero delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee a escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore è limitato a situazioni integranti quanto meno colpa grave, se non dolo, e dunque una dolosa preordinazione, che nel caso di specie vanno evidentemente esclusi.

La colpa grave, ricorre, di regola, quando, a passività invariate, il consumatore si sia privato di risorse patrimoniali gratuitamente o a prezzo incongruo a beneficio di terzi, ovvero per soddisfare crediti preferenziali, oppure abbia assunto incautamente nuove obbligazioni non per far fronte ad esigenze importanti e sopravvenute primarie esigenze di vita personale e familiare ma per procurare a sé o a terzi ingiustificati vantaggi, come l'acquisto di beni voluttuari o l'esecuzione di pagamenti preferenziali, ovvero qualora l'assunzione di nuove obbligazioni è mirata a conservare all'indebitato condizioni di vita sproporzionate al proprio reddito.

Nel caso in esame, siamo in presenza di consumatori che tanto non hanno fatto, in particolare non si comprende cosa abbia fatto la Marini e, quanto al Merlitti, l'avere fatto affidamento sul supporto materno costituiva una ragionevole prospettiva di adempimento degli obblighi derivanti dal mutuo, tanto che sino al suo decesso le rate venivano pagate e il mutuo era finalizzato all'estinzione di debiti

pregressi e alla ristrutturazione della prima casa: è stato, quindi, il decesso della madre del Merlitti, evento a lui non certo ascrivibile, che ha reso progressivamente insostenibile l'esposizione debitoria.

Il motivo, e con esso il reclamo, è quindi fondato e merita accoglimento.

Non ricorre, infatti, nella specie, ad avviso della Corte e alla luce delle argomentazioni spese dai reclamanti, il requisito soggettivo ostativo all'omologa del piano costituito dalla colpa grave, ravvisato in prime cure senza che venisse invece apprezzata la diligenza con cui entrambi i debitori avevano regolarmente e puntualmente adempiuto al pagamento di tutte le rate del mutuo fino a quando la genitrice era rimasta in vita.

Vanno dunque valutati i motivi dell'assunzione di nuove passività, le quali, come si è detto, non potrebbero mai dirsi giustificate ove siano volte a procurare all'indebitato o a terzi ingiustificati vantaggi (ad esempio, acquisto di beni voluttuari o esecuzione di pagamenti preferenziali) ovvero qualora consentano all'indebitato la conservazione di condizioni di vita sproporzionate al proprio reddito, dilazionando oltremodo i tempi di soluzione della crisi da sovraindebitamento, ma tanto non è emerso nel caso in esame, non essendo registrate spese di carattere voluttuario, dovendosi invece dare il giusto risalto all'avvenuto regolare e costante pagamento, da parte dei proponenti, di tutte le rate di mutuo
fintanto che potevano godere del supporto parentale.
Esclusa, quindi, la ricorrenza del requisito soggettivo ostativo, rileva la Corte la ricorrenza degli altri presupposti, tra i quali la fattibilità e la convenienza del piano come evidenziato nelle relazioni del Gestore, in disparte l'assenza di osservazioni ad opera di creditori di sorta, soprattutto in quanto dall'analisi dei modelli reddituali presentati dal terzo assuntore, figlia dei ricorrenti, era evidente la sostenibilità finanziaria del cronoprogramma presentato dai debitori.

SECONDO MOTIVO — Violazione e falsa applicazione dell'art. 69, comma 1, CCII in relazione all'art. 124-bis del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB): omessa valutazione della condotta di Banca Tercas e dell'affidamento incolpevole dei consumatori.
TERZO MOTIVO — In via subordinata: erronea qualificazione come colpa grave — la condotta dei ricorrenti integra al più colpa lieve, che non costituisce condizione ostativa.

QUARTO MOTIVO — Nullità del decreto per violazione del principio del contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c., in relazione all'art. 111 Cost.: rilievo officioso della colpa grave senza previa sottoposizione alle parti (sentenza "della terza via").

I restanti motivi sono assorbiti.

In conclusione, deve essere dunque disposta, in accoglimento del reclamo, l'omologazione del piano alla luce del decreto in data 4.1.2024 che ne aveva sancito l'ammissibilità, ritenutane la fattibilità e convenienza in piena condivisione con quanto osservato dall' OCC nella relazione in atti.

Spese di reclamo secondo soccombenza di POP NPLS 2018 srl, che dovrà rifonderle al procuratore antistatario dei reclamanti; esse si liquidano in euro 4.996,00, misura minima dei procedimenti di valore indeterminato, stante la non complessità della controversia, cui aggiungere esborsi per euro 125,00.

PQM

Accoglie il reclamo e, in riforma del decreto impugnato, visto l'art. 70 CCII,

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dai coniugi NICOLA MERLITTI e MARISA MARINI con l'ausilio dell'OCC istituito presso l'Ordine dei Commercialisti di Teramo;

DISPONE

la pubblicazione del piano e della presente sentenza nell'apposita area del sito web del Ministero della Giustizia, con epurazione dei dati sensibili, dal 20.10.2026 e per tutta la durata del piano di ristrutturazione;

DISPONE

che il piano e la presente sentenza vengano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori;

DISPONE

trasmettersi gli atti al Tribunale di Teramo per quanto di competenza.

Spese come in parte motiva.

Così deciso nella camera di consiglio del 14.10.2026.

Il Consigliere est.

Alberto Iachini Bellisarii

Firmato Da: ALBERTO IACHINI BELLISARII Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: ff6e5cb882ca639f58180ff1738dd4[9]

Il Presidente

Francesco Filocamo

Firmato Da: FRANCESCO FILOCAMO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6b456df542090a0[f]